

**BOZZE DI STAMPA**

**23 marzo 2015**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio,  
falso in bilancio e riciclaggio (19, 657, 711, 810, 846, 847,  
851 e 868-A)**

### **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP1**

CALIENDO, MALAN, CARDIELLO, FALANGA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 19 e connessi, recante «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»,

premessi che:

– nel corso dell'esame nella seconda Commissione Giustizia sono stati approvati emendamenti del Governo agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, il cui contenuto risulta negli articoli 8 e 10 del testo all'esame dell'Assemblea;

– nell'articolo 2621 c.c., come modificato, si prevede che i soggetti indicati al primo comma «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto... consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e, o finanziaria della società...» e che nell'articolo 2622 c.c., come modificato, si prevede che i soggetti indicati «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto... consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge...»;

– a prescindere dalla diversa formulazione dei due articoli in ordine ai fatti materiali non rispondenti al vero, che devono essere rilevanti solo per il 2621, che pur assume uno specifico significato per l'interprete,

nel corso dell'esame in Commissione, il Governo e il Relatore, a specifica domanda, se le parole «fatti materiali rilevanti» fossero da considerare «elementi costitutivi della fattispecie», confermavano tale interpretazione; successivamente, nel corso dell'esame in Commissione, perveniva il parere della prima Commissione – Affari Costituzionali, che evidenziava la necessità di un approfondimento in ordine alla piena aderenza dei due emendamenti del Governo ai principi costituzionali di determinatezza della fattispecie penale, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione, anche tenendo conto dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 1989;

ritenuto:

Che sarebbe sufficiente, in questa sede, la qualificazione dei «fatti materiali rilevanti» come «elementi costitutivi della fattispecie» per dedurre l'incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione, anche in base alla sentenza n. 247/1989 della Corte Costituzionale;

che, però, non essendo vincolante per l'Assemblea l'intenzione del Governo, proponente della norma, occorre valutare il significato delle espressioni in questione.

Preliminarmente, si deve tener conto che «il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, di indeterminatezza) bensì quando il Legislatore, consapevolmente o meno, si astiene dall'operare la scelta relativa a tutto o a gran parte del tipo di disvalore dell'illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di scegliere significati tipici» (cfr. Corte Cost. n. 247/1989).

Le norme in questione facendo ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo dai «fatti materiali rilevanti» violano gli articoli 3 primo comma e 25 secondo comma della Costituzione. Infatti, non risultando individuato e determinato il tipo di illecito, rende il giudice veramente arbitro del lecito e dell'illecito;

che anche a voler sostenere che l'espressione «fatti materiali rilevanti» (che è un concetto elastico quantitativo) delimita la concreta operatività dell'illecito, che sarebbe già individuato dall'elemento psicologico del dolo e dal contenuto offensivo del fatto non sottrarrebbe le norme ai denunciati vizi.

In particolare, se i «fatti materiali rilevanti» costituiscono «soltanto il filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno», devono sottostare al comando della determinatezza in funzione del principio di eguaglianza ex art. 3, primo comma, Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 247/1989);

che il Legislatore non può, nel procedimento di formazione della norma, non individuare criteri che consentano di attribuire all'espressione

«rilevanti» un significato «determinato», in modo da evitare disparità di trattamento nella repressione del delitto in esame;

che, per tale ragione, negli articoli 2621 e 2622 codice civile vigenti, sono state introdotte soglie di punibilità, che hanno superato il vaglio di legittimità della Corte di Giustizia C.E. 3/5/2005 e della Corte Costituzionale «le soglie di punibilità contemplate dall'articolo 2621 c.c. integrano requisiti essenziali di tipicità del fatto .... Ma la conclusione non potrebbe essere diversa qualora... condizioni di punibilità. Nell'una prospettiva e nell'altra, di fatti, si tratta comunque di un elemento che delimita l'area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice e, non già sottrae determinati fatti all'ambito di applicazione di altra norma più generale: un elemento, dunque, che esprime una valutazione legislativa in termini di "meritevolezza" ovvero di bisogno di pena» (cfr. Corte Così. sentenza 161/2004);

che, per tali motivi, lo stesso Governo aveva proposto, nel corso dell'esame in Commissione, un altro testo di modifica dell'articolo 2621 c.c. che prevedeva le soglie di punibilità;

che analogo discorso può essere fatto per la rilevate; oissione dopo le parole «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» dell'indicazione «ancorché oggetto di valutazioni», tanto che qualche commento ha già evidenziato «a tenore letterale, dunque resterebbe non punibile una importante fetta di falsi in bilancio», mentre, nel corso dell'esame in Commissione, alla domanda se le valutazioni fossero da ritenersi comprese nei «fatti materiali» Governo e relatore rispondevano positivamente, specificando «che, comunque, sarà la giurisprudenza a fornire la corretta interpretazione»;

premesso:

che, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto nella seconda Commissione Giustizia è stato approvato un emendamento del Governo, diventato l'articolo 5 del testo all'esame dell'Assemblea, che stabilisce che l'imputato dei delitti elencati, ove intenda chiedere il patteggiamento ex articolo 444 c.p.p., debba restituire, a pena di inammissibilità della richiesta, l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli;

che a prescindere dal fatto che tale condizione di ammissibilità alla «applicazione di pena su richiesta» varrebbe solo per il corrotto e non per il corruttore, nonché dalla circostanza che in alcuni casi manca «il prezzo o il profitto» la ratio della norma è condivisibile, ma, se limitata solo ai reati indicati, non sembra rispondere ai necessari requisiti di ragionevolezza;

che, infatti, non si ravvisa una ratio che giustifichi la diversità di trattamento delle ragioni della parte offesa diversa dalla pubblica amministrazione: il ladro, che scippa la signora che ha appena ricevuto la pensione, può accedere al patteggiamento senza restituire alcunché; il rapina-

tore e l'evasore fiscale possono accedere al patteggiamento senza restituire alcunché,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

---

## **QP2**

FALANGA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 19 e connessi, recante «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio»,

premessi che:

nel corso dell'esame nella 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia, è stato approvato un emendamento del Governo (7.0.20000) che reca l'aggiunta di un articolo nel testo del disegno di legge volto a introdurre l'articolo 2621-*ter* nel codice civile;

tale ultimo articolo prevede la non punibilità per particolare tenuità (di cui all'art. 131-*bis* c.p. come introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto», a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67 sulla tenuità del fatto) quando il giudice valuta l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, di limitata offensività;

il decreto legislativo citato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2015 e, pertanto, al momento della presentazione da parte del Governo, dell'emendamento, l'articolo 131-*bis* c.p. al quale lo stesso fa espresso riferimento, in materia di non punibilità per particolare tenuità, di fatto non poteva ritenersi ancora esistente nell'ordinamento giuridico;

giòva inoltre considerare che l'entrata in vigore di un atto normativo e, nel caso di specie, del decreto legislativo, non è priva di significato, considerato che in assenza di una diversa, espressa previsione, tale entrata in vigore ha luogo nel termine ordinario di *vacatio legis* di 15 giorni;

l'articolo 10 delle preleggi c.c., dispone che «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto»; l'articolo 73 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che «le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso»;

il decreto legislativo menzionato non reca un termine diverso di entrata in vigore, ciò confermando il termine ordinario di *vacatio legis*;

per i motivi suesposti, l'espresso rinvio a una disposizione non ancora in vigore e, quindi, priva di effetti giuridici, determina il rischio di un significativo vizio formale, tale da compromettere la validità e l'effettiva operatività, e di conseguenza il rischio di un giudizio di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, la cui giurisprudenza è unanime nel senso di ammettere la sindacabilità delle leggi e degli atti aventi forza di legge adottati in difformità da quanto stabilito dalla Costituzione sul procedimento legislativo,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 19 e connessi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.300

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Assenza di sinallagma e sinallagma illecito*). – 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (*Concussione*). – Al di fuori dei casi di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 322-ter, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, con la minaccia di un danno grave alla persona o al patrimonio avanzata abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 318. - (*Scambio corruttivo*). – Chiunque prenda parte allo scambio tra un atto di una pubblica amministrazione e denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando non vi è stata la corresponsione di danaro od altra utilità, purché vi sia stata l'accettazione della sua promessa.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando la corresponsione o la sua promessa non sono diretti al responsabile dell'atto, ma ad un terzo. Non è punibile lo scambio in cui il terzo unico destinatario è, per espressa previsione di legge, l'amministrazione che emana l'atto o il fisco.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia la controparte a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o su singole categorie di cittadini

utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti. Equivale ad autorizzazione l'omesso controllo da parte del responsabile del procedimento che intenzionalmente non operi per impedire gli esborsi indebiti di cui al primo periodo. In difetto della condotta commissiva od omissiva di cui al primo e secondo periodo, si applica alla controparte l'articolo 46, primo comma, laddove dimostri che ha commesso il fatto per esservi stata costretto, mediante violenza fisica o morale, od in virtù del ruolo intimidatorio in concreto esercitato dal responsabile del procedimento amministrativo, a cui non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Al responsabile del procedimento amministrativo, di cui ai commi terzo e quarto, equivale il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle cui funzioni l'atto è emanato. Analoga parificazione opera per la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, ma in tal caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Circostanze attenuanti*). – La pena è diminuita di un terzo se il fatto di cui all'articolo 318 è effettuato per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal responsabile del procedimento, dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 320. - (*Circostanze aggravanti*). – La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

5. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 321. - (*Scambio corruttivo in atti giudiziari*). – Se i fatti indicati nell'articolo 318 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

6. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322. - (*Istigazione allo scambio corruttivo. Tentativo*). – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al responsabile del procedimento amministrativo, al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo:

a) a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta di un terzo;

b) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta della metà.

Si applicano invece gli articoli 56 e 318 se il fatto ivi previsto è comunque avvenuto tra due o più persone, diverse dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato o dal responsabile del procedimento.

La pena di cui al primo comma si applica al responsabile del procedimento, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per dar luogo allo scalnbio di cui all'articolo 318, quando la sollecitazione non sia accettata dal privato".

7. L'articolo 322-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-*bis*. - (*Peculato, scambio corruttivo e istigazione allo scambio corruttivo di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*). – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321; si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea e che disciplinano il suo funzionamento;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

8. L'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-ter. - (*Confisca*). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 321, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 322, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

9. All'articolo 317-bis del codice penale, le parole: "319 e 319-ter" sono sostituite dalle seguenti: "318 e 321".

10. Gli articoli 319-bis, 319-ter e 319-quater del codice penale sono abrogati.».

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 2;*

*all'articolo 3 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis e 322-ter» e le parole: «di cui all'articolo 319-ter» con le seguenti: «di cui all'articolo 321»;*

*all'articolo 5 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 322-bis»;*

*all'articolo 6 sostituire le parole: «articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis», con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis».*

---

**1.301**

DAVICO

*Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) All'articolo 29 il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alle condanne all'ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni. La condanna alla reclusione non inferiore a due anni per uno dei delitti previsti e dal Libro II, titolo II, capo I comporta parimenti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per gli altri delitti la condanna alla pena della reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"».

---

**1.302**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere da a) a g).*

---

**1.6**

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.303**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.304**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei»*

---

**1.10**

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».*

---

**1.305**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 32-*quater*, secondo comma, dopo le parole: "416, 416-bis, 437," inserire le seguenti "449,"».*

---

**1.306**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) All'articolo 32-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320 e 322-*bis*, consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"» .*

---

**1.13**

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.307**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.308**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) All'articolo 32-*quinquies*, le parole : "per un tempo non inferiore a tre anni" sono soppresse».

---

**1.309**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguente:*

«b-bis) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

---

**1.310**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*"».

---

**1.311**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*"».

---

**1.312**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

---

**1.313**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

---

**1.314**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) All'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

---

**1.315**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

---

**1.316**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

---

**1.19**

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.317**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.318**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dieci anni e sei mesi» con le parole: «dodici anni».*

---

**1.319**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.22**

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.320**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».*

---

**1.321**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

---

**1.322**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.323**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».*

---

**1.324**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni»;*

*b) alla lettera g) sostituire le parole «dieci anni e sei mesi», con le seguenti: «dodici anni».*

---

**1.325**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».*

---

**1.326**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.327**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.328**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera f), al n. 1), sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».*

---

**1.329**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».*

---

**1.330**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera f), al n. 2), sostituire le parole: «da sei a quattordici anni» con le seguenti: «da cinque a quattordici anni».*

---

**1.331**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera f), al n. 2), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del numero 2).*

---

**1.332**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».*

---

**1.333**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.334**

BARANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.335**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da sei a dieci anni e sei mesi» con le seguenti: «da tre anni a dieci anni».*

---

**1.336**

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:  
«g-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è abrogato».*

---

**1.337**

CAPPELETTI, PUGLIA

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) all'articolo 319-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite"».

---

**1.338**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.339**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

**1.340**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1.*

---

**1.341**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera h), numero 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le parole: «fino a due terzi».*

---

**1.342**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera h), al numero 1), sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».*

---

**1.343**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«i) All'articolo 328, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni" e le parole: "fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni o con la multa fino a cinquemila euro"».

---

**1.344**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**1.345**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1.100**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

ritenuto che occorre ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua integrità, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo:

a predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente modificato e integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.300

PUGLIA, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 316-ter del codice penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)*

1. Chiunque, allo scopo di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee presenti dichiarazioni o documenti falsi o atte stanti cose non vere, ovvero ometta di fornire informazioni dovute in base a un preesistente obbligo giuridico di informazione previsto dalla normativa che regola la relativa concessione o erogazione è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

2. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, se, a seguito della condotta di cui al comma precedente, l'autore consegue indebitamente le rispettive concessioni o erogazioni, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

3. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

---

**1.0.304**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**1.0.301**

RICCHIUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "317, 318, 319, 319-*ter*, 322-*bis*,"».

---

**1.0.303**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis"».

---

**1.0.302**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Agente provocatore)*

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

---

**1.0.305**

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 18 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

---

**1.0.306**

BARANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Chiunque risulti imputato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 12 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

---

**1.0.307**

BARANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Chiunque risulti indagato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio

non può avere durata inferiore a numero 6 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

---

**1.0.308**

BARANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la fucilazione da svolgersi pubblicamente nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio.

2. La pena di cui al precedente comma non può comportare la morte del reo».

---

**1.0.309**

BARANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. In deroga all'articolo 27, comma 4, della Costituzione chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la pena di morte».

---

**1.0.310**

BARANI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di contrastare con efficacia i reati di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, della Costituzione, presso ciascuna Corte d'Appello sul territorio italiano sono isti-

tuiti tribunali speciali incaricati di contrastare esclusivamente, sette giorni su sette, 24 ore su 24, i reati contro la pubblica amministrazione».

---

## Art. 2.

### 2.300

BARANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.301

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, GAMBARO, VACCIANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo le parole: «poteri, costringe» inserire le seguenti: «o induce».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. L'articolo 319-*quater* del codice penale è abrogato.»

---

### 2.302

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso articolo 317, sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da otto a quattordici anni».*

---

### 2.303

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».*

---

**2.304**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**2.305**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**Art. 3.**

**3.300**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.301**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, sostituire l'alea con la seguente:*

«Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 322-quater» aggiungere il seguente:*

«Art. 322-quinquies. - (Interdizione perpetua dai pubblici uffici) – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

### **3.700**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater», dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sopprimere le seguenti: «ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.».*

---

### **3.302**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato.».*

---

### **3.303**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» inserire la seguente: «definitiva.».*

---

### **3.304**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare.».*

---

### **3.305**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria)», sopprimere le seguenti parole: «in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter.».*

---

### 3.0.300

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.3-bis.

*(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite)*

1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione".

2. L'articolo 346 è abrogato».

---

### 3.0.301

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN,  
GINETTI, TONINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (*Riciclaggio*) – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore profitto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto o comunque li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

### 3.0.302

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 648-ter.1. del codice penale  
in materia di autoriciclaggio)*

1. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter.1. - (*Autoriciclaggio*). – Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

### 3.0.303

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*

1. L'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - *(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei relativi candidati)*. – 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi coloro che competono per le medesime cariche. Nel caso in cui il candidato accetta di figurare nella lista presentata alle elezioni da un partito, formazione politica o movimento che aderisce ad un codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, l'anagrafe include una dichiarazione sostitutiva, resa al competente ufficio elettorale ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con cui il medesimo candidato assevera l'insussistenza delle condizioni ostative contemplate dal predetto codice.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

- a) i dati anagrafici;
- b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni;
- c) il titolo di studio conseguito;
- d) la professione esercitata;
- e) i dati significativi ai fini del riscontro della fedeltà della dichiarazione allegata all'adesione al codice di autoregolamentazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni, di cui al secondo periodo del comma 1.

3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati appartenenti all'amministrazione dell'Interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la riservatezza dei dati personali; ad essi non si applica il comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che ne hanno acquisito la disponibilità alla candidatura.

4. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe".».

---

### **3.0.304**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni)*

1. I responsabili di richieste di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, anche notificate tramite l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è stata oggetto di annullamento o si è prescritta, sono soggetti a una sanzione amministrativa pari a un centesimo della somma richiesta con il minimo di venticinque euro e un massimo di mille euro. Tali somme vengono versate ad un apposito fondo.

2. Al contribuente colpito da richieste di cui al comma precedente, va erogata una somma pari allo 0,8 per cento di quanto indebitamente richiesto, con il minimo di venti euro».

---

### **3.0.305**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Non sono elettori:

a) coloro che sono condannati, con sentenza passata in giudicato, ad uno dei reati di cui all'articolo 32-*quinquies* del codice penale, per

dieci anni dal passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di applicazione, in sede cautelare o per effetto della sentenza non definitiva, della misura della sospensione dalla carica elettiva ricoperta, il periodo così trascorso è considerato all'interno del termine decennale;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a Inisure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il teInpo della sua durata"».

---

#### Art. 4.

##### 4.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici anni» con le seguenti: «da sette a quattordici anni».*

---

##### 4.301

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da dieci a quindici» con le seguenti: «da dodici a sedici».*

---

##### 4.302

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto anni» con le seguenti: «da nove a sedici anni».*

---

**4.303**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da dodici a diciotto» con le seguenti: «da quattordici a venti».*

---

**4.304**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla seguenti: "da venti anni all'ergastolo"».

---

**4.305**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei anni», con le seguenti: «da dodici a ventiquattro anni»*

---

**4.306**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da quindici a ventisei», con le seguenti: «da diciotto a ventotto»*

---

**4.0.300**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,  
in materia di scambio elettorale politico- mafioso)*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti

alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"».

---

#### **4.0.301**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELETTI, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-*bis*.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,  
in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*"».

---

#### **4.0.302**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELETTI, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-*bis*.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,  
in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sette a dodici anni"».

---

#### **4.0.303**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 70-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa i magistrati addetti alla direzione:

*a)* per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale;

*b)* per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti civili concernenti beni o rapporti giuridici per i quali valuti opportuno l'intervento in giudizio nell'interesse della legge;

*c)* per il collegamento con la Procura regionale della Corte dei conti, ai fini del trasferimento di informazioni utili all'esercizio delle rispettive competenze;

*d)* per il coordinamento della stazione appaltante di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 119, 120 e 121 del medesimo codice"».

---

#### **Art. 5.**

#### **5.300**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».*

---

**5.301**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis».*

---

**5.302**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo le parole: «e 322-bis», inserire le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile».*

---

**5.303**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 648-ter.1».*

---

**5.0.300**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)*

1. Alla confanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

---

### 5.0.301

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Corruzione tra privati)*

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 513-ter. - *(Corruzione nel settore privato)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà".

2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: "346-bis" sono inserite le seguenti: "e 513-ter"».

**5.0.302**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Tutela dell'identità del whistleblower)*

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)*. – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, ovvero l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.".

2. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-terdecies. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)*. – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

---

**Art. 6.**

**6.300**

LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, RICCHIUTI

*Al comma 1, premettere il seguente*

«01. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del

danno. Qualora le condizioni economiche del condannato non consentano il pagamento, il giudice subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato raggugliando l'importo di 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, entro il limite massimo comunque non superiore alla durata della pena sospesa"».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».*

---

### **6.0.300**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione)*

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

---

### **6.0.301**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:

"Art. 322-quinquies. - *(Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione)* – Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

### 6.0.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Misura di prevenzione)*

1. Al libro I, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. - *(Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione)* – 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore nella Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non sono congrue con gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente,

del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

---

## Art. 7.

### 7.300

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione, previa diffida nei confronti dell'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza"».

---

### 7.301

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a trasmettere, con cadenza semestrale alla Commissione di cui al comma 2, notizie relativamente a tali informazioni anche se riferite a fasi del relativo procedimento"».

---

### 7.302

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 2, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «Commissione» con le seguenti: «Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.)».*

---

**7.303**

BUCCARELLA, PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G7.100

PETROCELLI, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

premesso che:

l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 dispone l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'articolo 14 del medesimo decreto nonché per la mancata pubblicazione dei dati indicati all'articolo 22, comma 2, concernenti gli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai soci pubblici del proprio incarico e del relativo compenso; l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società precedentemente citati, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo;

ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, «la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;

ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e dell'individuazione dell'autorità competente il medesimo articolo 47, comma 3, stabili-

sce che le sanzioni «sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689»;

l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), nella segnalazione n. 2 del 11 febbraio 2015, inviata al Governo e al Parlamento, ha evidenziato che: «il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» operato dall'articolo n. 47, comma 3 citato, risulta carente ove si consideri l'esigenza di individuare correttamente l'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative»;

in sede di prima applicazione, l'A.N.AC., con la delibera n. 66 del 2013 aveva operato un tentativo di lettura della normativa incentrata sull'elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un regolamento in cui individuare, sulla base dei principi contenuti negli articoli 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, i soggetti competenti all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori e i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni, ma detta delibera ha comportato un'attuazione eterogenea del regime sanzionatorio sul territorio in ragione di scelte effettuate autonomamente da ogni singolo ente o amministrazione;

l'ANAC ha rilevato che tale eterogeneità può comportare «conseguenze sia di non effettività dell'applicazione delle sanzioni, che di violazione del principio di uguaglianza rispetto alla tutela della trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013, come livello essenziale delle prestazioni»;

considerato che:

a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014, l'A.N.AC. ha adottato la delibera 10/2015, ai sensi della quale l'Autorità, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (articolo n. 16, legge n. 689 del 1981);

qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 90 del 2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (articolo 18, legge n. 689 del 1981);

nella segnalazione citata l'Autorità ha evidenziato che: «analogamente a quanto avviene relativamente ad altre Autorità indipendenti, l'Autorità nazionale anticorruzione auspica che il legislatore voglia privilegiare un'impostazione che indichi l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, cc. 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013».

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a chiarire, in coerenza con il principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio, il procedimento e i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disposte dall'articolo n. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in particolare individuando l'ANAC quale autorità amministrativa competente all'irrogazione delle medesime sanzioni, al fine di garantire l'accessibilità totale delle informazioni e la prevenzione della corruzione.

---

### **G.7.101**

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione; considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.),

premesso che:

ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 148 del 2014 del 3 dicembre 2014, ha richiesto agli Organismi Indipendenti di Valutazione (ON) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31 dicembre 2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione;

sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013;

il Report degli esiti delle verifiche sulla pubblicazione dell'attestazione OIV in attuazione della delibera A.N.AC. n. 148 del 2014 riferisce che in data 17 febbraio 2015, l'Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza ha concluso una prima verifica sull'avvenuta pubblicazione delle attestazioni OIV, predisposte in attuazione della delibera precedentemente citata. Le verifiche, condotte nel periodo 6-17 febbraio 2015 hanno riguardato le Asl ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità indipendenti, i Comuni capoluoghi di regione, i Ministeri e le Regioni;

in particolare, sono stati verificati novantotto enti, tra cui 35 Asl ed altri enti del Servizio sanitario nazionale, 8 Autorità indipendenti, 20 Comuni capoluogo di Regione, 13 Ministeri, 22 Regioni;

l'Ufficio, in attuazione degli indirizzi del Piano di Vigilanza 2015 dell'Autorità, verificherà successivamente il contenuto delle attestazioni degli OIV, predisposte in attuazione della delibera n. 148 del 2014, monitorando anche il grado di concordanza fra le stesse e quanto effettivamente pubblicato nei siti *web* istituzionali degli enti coinvolti;

i dati riportati nel Report mostrano, tra le altre cose, che tre autorità indipendenti su otto non hanno provveduto alla pubblicazione dell'attestazione OIV ex delibera 148 del 2014 e, segnatamente, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

il dato maggiormente rilevante è che dalle verifiche effettuate risulta inoltre che il 92 per cento Ministeri monitorati hanno pubblicato l'attestazione OIV ex del. N. 148 del 2014 sul sito *web* istituzionale, ma tra questi non figura il Ministero dello Sviluppo economico,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le opportune iniziative volte a garantire che il dicastero dello Sviluppo economico provveda urgentemente ad ottemperare agli specifici obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di trasparenza intesa quale accessibilità totale delle informazioni da pubblicare, strettamente connessa alla prevenzione della corruzione.

---

## **G7.102**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

considerato che l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e che: il decreto legge n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014 ha ridefinito la missione istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine della prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione;

la *ratio* normativa assegna all'Autorità il compito di vigilare e prevenire il fenomeno corruttivo, attraverso la collaborazione attiva con le amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici e, segnatamente, ha ridotto la somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni di 100.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017;

dalla disposizione summenzionata emerge, in tutta evidenza, come nei fatti il Governo, dietro i proclami, non consideri la corruzione – e la lotta ad essa – come prioritario e rilevante, stante la riduzione economico-finanziaria posta in essere ai danni dell'ANAC;

impegna il Governo:

a voler provvedere, per l'anno 2015, al ripristino della somma previsionale assegnata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, neutralizzando la decurtazione di cui all'articolo 1, comma 252, della Legge 23 dicembre 2014;

a voler significativamente incrementare, per gli anni 2016 e 2017, le risorse economico-finanziarie dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

---

### **G7.103**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di corruzione;

premesso che:

in Commissione Giustizia, durante l'esame in sede referente, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/19-657-711-846-847-851-868NT/1/2 con il quale si impegnava il Governo medesimo provvedere con urgenza ad un rafforzamento dei presidi anticorruzione e dei controlli antimafia nell'area interessata dall'*Expo 2015*, ove necessario modificando ed integrando le recenti linee guida Linee Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, anche con riferimento all'ampliamento dell'ambito dei controlli sui contratti e subcontratti e sulle autocertificazioni presentate dalle imprese, riducendo la soglia ivi prevista;

nell'atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015, l'ANAC evidenzia come la normativa per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53 preveda l'obbligo dell'istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti

nei medesimi settori (c.d. *White List*). Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 è stato esplicitamente sancito per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le stazioni uniche appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali di consultare gli elenchi in questione. Per via interpretativa è dedotta la sussistenza di una regola generale che attribuisce all'iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti nel settore di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge anticorruzione, ciò che rende l'iscrizione, di fatto, obbligatoria;

impegna il Governo,

provvedere ad un intervento di armonizzazione, anche attraverso la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese interessate quale condizione necessaria per ottenere l'affidamento di contratti e ad informare le Commissioni competenti in ordine ai risultati dei controlli sugli appalti indicati in premessa.

---

#### **G7.104**

FUCKSIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.19 e connessi (Norme in materia di corruzione);

premessi che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, seppur rubricato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale», prevede per i componenti del Governo e per i parlamentari divieti scarni e limitati con riferimento all'assunzione di incarichi amministrativi, immediatamente dopo l'incarico istituzionale;

è viceversa necessario incrementare il regime delle inconferibilità di incarichi amministrativi per coloro che hanno ricoperto – immediatamente prima – incarichi politici ad altissimo livello nazionale, onde evitare il possibile *continuum* tra loro, in regime di conflitto di interessi ancorché temporalmente differenziato;

impegna il Governo:

a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconfiribilità degli incarichi amministrativi prevedendo – per coloro che nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo o di parlamentare – l'inconfiribilità degli:

*a)* incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

*b)* incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

*c)* incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

*d)* incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

---

### **G7.105**

MORONESE, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, LEZZI, SCIBONA, PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S.19-A e connessi (Norme in materia di corruzione);

premesso che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi volti a disciplinare l'attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

opportunamente, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dispone l'inconfiribilità di incarichi amministrativi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

*a)* gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

*b)* gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale;

tra le cause ostative all'assunzione di incarichi amministrativi non è contemplato il c.d. danno erariale, consistente nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali così come disposto dall'articolo 1223 c.c. Peraltro, il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti non si configura soltanto a fronte di una condotta *contra ius*, ma può riscontrarsi anche dinanzi ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse;

preso atto che:

risultano in essere incarichi di carattere amministrativo tra la pubblica amministrazione e soggetti condannati dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

impegna il Governo:

a voler provvedere alla revoca immediata di ogni incarico affidato dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici, da enti di diritto privato in controllo pubblico, a soggetti condannati – anche con sentenza non definitiva – per illeciti amministrativi, con particolare riferimento al danno erariale;

a voler provvedere, attraverso gli opportuni interventi di carattere normativo, all'incremento delle situazioni giuridiche di inconfirmità degli incarichi amministrativi, anche per soggetti condannati con sentenza non definitiva, per illeciti amministrativi, con specifico riguardo al danno erariale.

---

## EMENDAMENTI

### 7.0.300

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza)*

1. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione)*. – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della lettera f) del comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando al pubblico:

1) la violazione dello schema tipo in ordine alle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza"».

---

### 7.0.301

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)*

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effet-

tuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie"».

---

### 7.0.302

BARANI, FALANGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali)*

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. La nomina è effettuata attraverso la scelta, analiticamente motivata, tra tre nominativi individuati da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi in base ai quali la Commissione forma la terna da sottoporre alla regione sono periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata espe-

rienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, non che del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, non che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero universitarie'»».

---

### **7.0.303**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

---

**7.0.304**

BARANI, FALANGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 1-*quinquies*, è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. La nomina è effettuata sulla base del nominativo indicato dalla Commissione di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3. La Commissione avanza la proposta di nomina sulla base di elenchi periodicamente aggiornati attingendo obbligatoriamente alla lista regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata dalla stessa Commissione. Il direttore generale può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione; deve comunque motivare analiticamente il diniego a procedere. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale"».

---

**7.0.305**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-*bis*, capoverso, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'ade-

renza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

---

### **7.0.306**

BARANI, FALANGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al comma 7-bis, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, presenta al direttore generale il nominativo selezionato sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale procede alla nomina proposta dalla Commissione; può, per una sola volta, rigettare la proposta della commissione ed è comunque chiamato a motivare analiticamente il diniego a procedere"».

---

### **7.0.307**

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni relative ad incarichi di studio e arbitrati)*

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clau-

sole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti in violazione della presente disposizione sono nulli e l'avvenuta sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale in capo ai responsabili dei relativi procedimenti. Tale divieto si estende alle società interamente controllate dalle citate pubbliche amministrazioni».

---

### **7.0.308**

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)*

1. È vietato, anche in favore, di società controllate in house, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti».

---

#### **Art. 8.**

### **8.300**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni».*

---

### 8.301

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni».*

---

### 8.302

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621» nel primo comma dopo le parole: «altre comunicazioni sociali, dirette ai soci e al pubblico,» sopprimere le seguenti: «previste dalla legge».*

---

### 8.303

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621» al primo comma, sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».*

---

### 8.304

LUMIA, LO GIUDICE, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, RICCHIUTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**8.305**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**8.306**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**8.307**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al comma 1, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**8.308**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», al primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».*

---

**8.309**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 8, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».*

---

**8.310**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere le parole: «materiali rilevanti» ovunque ricorrano.*

---

**8.311**

RICCHIUTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «rilevanti».*

---

**8.312**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti» ovunque ricorra.*

---

**8.313**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni.».*

---

**8.314**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «o informazioni.».*

---

**8.315**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «anche se oggetto di valutazioni peritali di stima.».*

---

**8.316**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comm 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «ancorché oggetto di valutazioni.».*

---

**8.317**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente.».*

---

**8.318**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente.».*

---

**8.319**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «uno a cinque anni», con le seguenti: «due a sei anni.».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il capoverso «2621-ter.».*

---

**8.320**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni».*

---

**8.321**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, RICCHIUTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**8.322**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**8.323**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**8.324**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: «cinque anni», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sei mesi».*

---

**8.325**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», nel secondo comma, sostituire le parole: «se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «se l'azione o l'omissione di cui al primo comma riguarda».*

---

**8.326**

RICCHIUTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o sono contenute nelle relazioni delle fondazioni destinate al prefetto».*

---

**8.327**

GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

---

**8.328**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G8.100**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 19-A e connessi;

premessi che:

la riforma del reato di false comunicazioni sociali, previsto dagli articoli 8 e seguenti del disegno di legge in oggetto, dovrebbe costituire l'occasione per compiere un intervento coordinato con l'impianto normativo-contabile che presiede la formazione e redazione della documentazione contabile e finanziaria, tenendo conto del contenuto dei principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità e di quanto previsto dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e dal decreto legislativo n. 38 del 2005;

come ha rilevato importante dottrina, i casi di deviazione dall'applicazione di corretti principi contabili, fanno emergere la sempre maggior rilevanza di un criterio valutativo non prevalentemente quantitativo, ma anche di natura qualitativa;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per il rafforzamento della trasparenza delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle società quotate, alle fondazioni e agli intermediari finanziari e assicurativi ma anche ai segmenti di mercato non regolamentati, al fine di assicurare la piena conformità agli *standard* contabili nazionali ed internazionali e potenziare gli strumenti normativi di vigilanza e controllo corretta applicazione degli *standard* contabili medesimi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9.

#### 9.300

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2621-bis. - (Non punibilità per particolare tenuità. Esclusione della non punibilità). – A i fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

---

#### 9.301

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)».*

---

#### 9.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-bis», con il seguente: «Art. 2621-bis. - (Dimensioni societarie minori) – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».*

---

**9.303**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il primo comma.*

*Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: «si applica la stessa pena di cui al precedente comma», con le seguenti: «si applica la pena da sei mesi a tre anni».*

---

**9.304**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», primo comma, sopprimere le parole: «delle dimensioni della società e».*

---

**9.305**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il secondo comma.*

---

**9.306**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 2621», con le seguenti: «al primo comma».*

---

**9.307**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo; e dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

*«Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».*

---

**9.308**

DE CRISTOFARO, PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**9.309**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**9.310**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: «dei creditori» inserire le seguenti: «, dei risparmiatori».*

---

**9.311**

CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale caso, i termini per proporre querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale sono raddoppiati».*

---

**9.312**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter», con il seguente:*

*«Art. 2621-ter. - (Esclusione della non punibilità) – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale».*

---

**9.313**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:*

«Art. 2621-ter. - (Esclusione della non punibilità) – Ai fatti di cui all’articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice penale».

---

**9.314**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter», con il seguente:*

«Art. 2621-ter. - (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all’articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all’articolo 131-bis del codice penale».

---

**9.315**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:*

«Art. 2621-ter. – (Non punibilità per particolare tenuità). - L’offesa conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis è di particolare tenuità, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, se la condotta si è svolta con modalità tali da arrecare, alla società, ai soci o ai creditori, un pericolo o un danno:

a) tale da non detenninare un’alterazione del risultato economico di esercizio né una variazione di rilevante entità del patrimonio netto.

b) valutabile, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice penale, in conformità con quanto si desume dalle buone pratiche contabili o di stesura di bilancio».

---

**9.316**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «il giudice valuta», *inserire le seguenti:* «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un’alterazione sensibile della

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;

*b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;*

*c) aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».

---

### 9.317

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter»:*

*a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «e le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di non rilevante entità del patrimonio netto, nonché»;*

*b) sopprimere le parole: «in modo prevalente».*

---

### 9.318

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter»:*

*a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché»;*

*b) e sopprimere le parole: «in modo prevalente».*

---

### 9.319

CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: «creditori» inserire le seguenti: «ovvero al sistema economico».*

---

**9.320**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta».

---

**9.321**

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere il seguente:*

«Art. 2621-*quater*. – Se i fatti di cui all'articolo 2621 hanno cagionato un danno ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai ereditari, i benefici di cui agli articoli 2621-*bis* e 2621-*ter* sono subordinati all'integrale risarcimento ai soggetti offesi».

---

**9.322**

PEPE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 500.000" con le seguenti: "da euro 1.000 ad euro 10.000"».

---

**9.322a**

PEPE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sostituire le parole: "da euro 500 a euro 500.000" con le seguenti: "da euro 1.000 ad euro 10.000"».

---

## Art. 10.

### 10.300

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: «dell'Unione europea», ovunque ricorrono.*

---

### 10.301

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622» primo comma, sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».*

---

### 10.302

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622» primo comma sostituire le parole da: «un ingiusto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un vantaggio, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».*

---

**10.303**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, RICCHIUTI

*Al capoverso, «Art. 10», comma 1, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**10.304**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**10.305**

STEFANI, CENTINAIO

*Al, comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sopprime parola: «consapevolmente».*

---

**10.306**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**10.307**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «consapevolmente» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».*

---

**10.308**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini PETRAGLIA STEFANO, URAS

*Al comma 1, capoverso «art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: «fatti materiali» fino a: «rilevanti la cui» con le seguenti: «informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui».*

---

**10.309**

BUCcareLLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTT0

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «espongono fatti materiali», inserire le seguenti: «o informazioni» e dopo le parole: «omettono fatti rilevanti» inserire le seguenti: «o informazioni».*

---

**10.310**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «, anche se oggetto di valutazioni peritali di stima,».*

---

**10.311**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: «non rispondenti al vero» inserire le seguenti: «ancorché oggetto di valutazioni».*

---

**10.312**

RICCHIUTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».*

---

**10.313**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «rilevanti».*

---

**10.314**

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», nel primo comma, sopprimere le parole: «la cui comunicazione è imposta dalla legge».*

---

**10.315**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere la parola: «concretamente».*

---

**10.316**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».*

---

**10.317**

GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni».*

---

**10.318**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

---

**10.319**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni.».

---

**10.320**

GALIMBERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.».

---

**10.321**

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.».

---

**10.322**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».

---

**10.323**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-bis) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante».

---

**10.324**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», nel terzo comma, sostituire le parole: «Le disposizioni ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano», con le seguenti: «Quanto previsto dai commi primo e secondo si applica anche se l'azione o l'omissione riguarda».*

---

**10.325**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà».*

---

**10.0.300**

BUCCARELLA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile,  
in materia di corruzione tra privati)*

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei anni";

*b)* al secondo comma le parole: "fino a un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni".

---

**10.0.301**

CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati  
di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali)*

1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 26121 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».

---

**10.0.302**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale  
in materia di false comunicazioni sociali)*

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-*quinquies*) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile"».

---

**Art. 11.**

**11.300**

STEFANI, CENTININAIO

*Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «da duecento a quattrocento» con le seguenti: «da trecento a cinquecento».*

**11.301**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», lettera b), capoverso a) sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicento».*

*Conseguentemente:*

*a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «trecento»;*

*b) alla lettera d) sostituire la parola: «seicento», con la seguente: «ottocento».*

---

**11.302**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da cento a duecento» con le parole: «da duecento a trecento».*

---

**11.303**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da quattrocento a seicento» con le parole: «da seicento a ottocento».*

---

**11.304**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"».

---

**11.305**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto"».

---

**11.0.300**

MALAN

*Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO  
DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

**Art. 11-bis.**

*(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)*

1. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorno dalla data suddetta.

3. Coloro che, nell'ambito delle loro mansioni, non compiono gli atti volti all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono soggetti alle pene di cui all'articolo 328 del codice penale.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

5. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

---

**11.0.301**

MALAN

*Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO  
DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

**Art. 11-bis.**

*(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)*

1. Le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali sono avviate entro ventiquattro mesi dalla scadenza delle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per le concessioni autostradali che scadono entro ventisei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'avvio delle procedure di gara è fissato al novantesimo giorno dalla data suddetta.

3. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

---

### **11.0.302**

MALAN

*Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«Capo II-bis.

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CONCORRENZA

##### **Art. 11-bis.**

*(Trasparenza e concorrenza nelle concessioni autostradali)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i commi 1 e 2 sono soppressi.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il comma 10 è soppresso».

---

### **11.0.303**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 11-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  
in materia di responsabilità per la revisione legale)*

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*. – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occul-

tano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

---

### **11.0.304**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni sulla falsità  
dei responsabili della revisione legale)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 1, sostituire le parole: "con l'arresto fino a un anno" con le seguenti: "con la reclusione da uno a sei anni".

b) al comma 2, sostituire le parole: "da uno a quattro" con le seguenti: "da tre a otto"

c) al comma 3, sostituire le parole: "da uno a cinque" con le seguenti: "da tre a otto".

---

**11.0.305**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni sulla falsità  
dei responsabili della revisione legale)*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite con le seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni";

b) al comma 2, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei";

c) al comma 3, le parole: "da uno a cinque" sono sostituite con le seguenti: "da due a sei"».

---

**11.0.306**

CAPPELLETTI, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  
in materia di responsabilità per la revisione legale)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: ", con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," sono soppresse;

b) Al comma 2, dopo le parole: "destinatari delle comunicazioni" inserire le seguenti: "o i risparmiatori"».

---

**11.0.307**

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Corruzione dei revisori e compensi illegali  
dei responsabili della revisione legale)*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sino a tre anni" con le seguenti: "da uno a sei anni";

b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo sostituire le parole: "da uno a cinque" con le seguenti: "da tre a otto";

c) all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: "da uno a tre" con le seguenti: "da uno a cinque" e le parole: "euro mille" con le seguenti: "euro diecimila"».

---

**11.0.308**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Potenziamento delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

*b)* estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monito raggio fiscale;

*c)* integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

*d)* facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

*e)* facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

*f)* possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccorrendosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

*g)* potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

*h)* rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

*i)* rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

*l)* rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

**11.0.309**

FUCKSIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale)*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale"».

---





